



Prot. n°3636 c/26/b

Salerno, 28/09/15

All'Albo - sito WEB
Agli ATTI

Regolamento concernente la quota minima di ore di frequenza necessaria per la validità dell'anno scolastico

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto il D.P.R. 249/98 art 3, comma 1;
Visto il D. lgs 297/94 art 74, comma 3;
Visto il D.P.R. 122/2009 artt. 4 e 14;
Visto il D.P.R. 88/2010 e i relativi allegati;
Vista la C.M. n 20/2011 avente per oggetto la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado"
Visto il D.P.R. 263/2012;
Viste le Linee Guida 10 aprile 2014 per l'Istruzione degli Adulti;

DELIBERA

Nella seduta del 25/09/2015, punto 2 all'O.d.G., il seguente Regolamento concernente la quota minima di ore di frequenza necessaria per la validità dell'anno scolastico:

Art 1 – principi generali


Gli studenti, come previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art 2 – monte ore annuale personalizzato

Come previsto dall'art 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale personalizzato di ciascun alunno, comprensivo di tutte le discipline previste dai piani di studio dell'ordinamento vigente, anche in base alle quote di autonomia ed agli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5 c. 3 del DPR 88/2010. Rientrano a tutti gli effetti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe.

Art 3 – condizioni per procedere alla valutazione finale

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, prendendo in esame le assenze relative alle singole discipline e procedendo alla loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del monte ore annuale. Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di



lezioni settimanali di ogni singolo corso di studio per il numero di settimane (33) previste annualmente dall'ordinamento. Per quanto riguarda gli alunni trasferiti da altra scuola nel corso dell'anno scolastico, l'Ufficio di Segreteria richiederà le ore di assenza alla scuola di provenienza e ne darà comunicazione al coordinatore di classe.

Art 5 – limite massimo consentito di ore di assenza

Considerando i piani orari previsti:

- dal Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici (DPR 88/2010) con i relativi allegati,
- dal Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti (DPR 263/2012) e dalle Linee Guida 10 aprile 2014 per l'Istruzione degli Adulti con i relativi allegati,

il limite massimo consentito di ore di assenza, nel quadro del monte ore annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella.

Monte ore personalizzato		Limite massimo consentito di ore di assenza
Settimanale	Annuale	
22	726	182
23	759	190
24	792	198
31	1023	256
32	1056	264
33	1089	272
34	1122	281

Più in generale, il limite massimo consentito di ore di assenza si ottiene moltiplicando il monte ore annuale personalizzato per 0,25 e arrotondando il valore ottenuto all'unità.

Art 6 – assenze computabili


Sono computate come ore di assenza

- Assenze per malattia;
- Assenze per motivi di famiglia;
- Assenze collettive;
- Entrate posticipate;
- Uscite anticipate;
- Assenze in caso di non partecipazione ai viaggi di istruzione o alle visite guidate.

Art 7 – assenze non computabili

Non sono computate come ore di assenza

- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi – progetti didattici inseriti nel POF – attività di orientamento);
- La partecipazione ad esami di certificazione esterna o a selezioni per l'accesso all'Università;
- La partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Donazioni di sangue;



- e) Assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità dei locali scolastici, considerevoli impedimenti logistici);
- f) Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- g) Partecipazione agli organi collegiali (a. e. comitato studentesco di istituto, consulta provinciale degli studenti);
- h) assenze dovute a impedimenti lavorativi (solo per gli studenti del corso serale).

Art 8 - deroghe

Sulla base di quanto disposto dall'art 14, comma 7 del D.P.R 122/2009 è possibile derogare ai limiti sopra citati nei casi seguenti:

- a) Motivi di salute eccezionali e documentati, con certificazioni di strutture pubbliche (ricovero ospedaliero – cure domiciliari per gravi patologie, in forma continuativa o ricorrente, terapia saltuaria e/o ricorrente per gravi patologie, visite specialistiche ospedaliere e day hospital);
- b) Motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati (provvedimenti dell'autorità giudiziaria – sentenza di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza – gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado).

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'istituzione scolastica e sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Art 9 – esclusione dallo scrutinio finale

Il mancato conseguimento, fatte salve le deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta ai sensi dell'art 14, comma 7 del D.P.R 122/2009, la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studio.

Art 10 – validità del Regolamento

Il presente regolamento ha carattere permanente; esso può essere integrato e/o modificato da opportune delibere del Collegio dei Docenti, ogniqualvolta se ne rilevi la necessità.

Art 11 – rinvio

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.